



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 256/18/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BRESCIA PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 24 maggio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 29 marzo 2018 con il quale sono state fissate per il giorno 10 giugno 2018 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 24 giugno 2018 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 205/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 10 giugno 2018”*;

VISTA nota del 21 maggio 2018 (prot. n. 40567) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Brescia a seguito della segnalazione presentata dal sig. Giangiaco Calovini e dall'on. Simona Bardonali, entrambi candidati alla carica di consigliere comunale del Comune di Brescia, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'Amministrazione comunale in relazione alle *“attività di comunicazione e informazione istituzionale e politica poste in essere [...] tramite il [...] sito denominato [www.bresciainchiaro.it](http://www.bresciainchiaro.it)”*. In particolare il Comitato, nel rilevare che il sito



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*“www.bresciainchiaro.it” “reca lo stemma del Comune ed espone in maniera suggestiva l’operato della Giunta uscente in violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto, pur trattandosi di comunicazione istituzionale, non si ravvisano i caratteri di impersonalità ed indifferibilità richiesti dalla normativa per lo svolgimento di tale tipo di comunicazione in periodo elettorale né, tantomeno, viene soddisfatto il necessario requisito della neutralità” ha ritenuto di “confermare la presunta violazione delle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n. 28/2000”;*

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la nota del 18 maggio 2018 con la quale il Direttore generale del Comune di Brescia ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“il contenuto esposto sul sito [www.bresciainchiaro.it](http://www.bresciainchiaro.it) riprende in larga parte i contenuti della relazione di fine mandato del Sindaco trasmessa alla Corte dei Conti, e tradotta in forma più chiara ed immediata per i cittadini”;*
- *“Tale pubblicazione, [...], è antecedente alla conferenza stampa di presentazione da parte del Sindaco e della Giunta comunale di Brescia e comunque avvenuta ben prima della convocazione dei comizi elettorali”;*
- *“le disposizioni normative richiamate [...], seppur indicando all’art. 9 [...] un generico divieto di svolgimento di attività di comunicazione durante il periodo elettorale [...] non ricomprendono forme di comunicazione istituzionale sui siti internet”;*

PRESA VISIONE del sito internet denominato *“www.bresciainchiaro.it”*, ancora accessibile al momento della conclusione degli accertamenti istruttori, che reca il logo del Comune di Brescia, l’indicazione *“9 sezioni e 27 progetti raccontano ai cittadini gli investimenti, i traguardi e gli obiettivi raggiunti dal Comune”* e *“Bresciainchiaro è un progetto del Comune di di Brescia nato per raccontare cosa fa l’amministrazione per migliorare la città”*, e contiene videomessaggi del Sindaco Emilio Del Bono e degli Assessori;

RILEVATO, inoltre, che dalla home page del sito istituzionale del Comune di Brescia è possibile accedere al predetto sito *“www.bresciainchiaro.it”*;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che il sito *internet* oggetto di segnalazione è un’iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000 ed è riconducibile all’Amministrazione comunale di Brescia in quanto reca il logo del Comune, è accessibile dal sito istituzionale dell’ente e contiene videomessaggi nei quali il Sindaco e gli Assessori comunali espongono le attività svolte;

RILEVATO che la predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la diffusione dei contenuti informativi oggetto di segnalazione attraverso il sito *“www.brescianchiaro.it”* è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali che, con riferimento alle elezioni amministrative del 10 giugno 2018, coincide con il 26 aprile 2018;

RILEVATO che l’iniziativa di comunicazione e informazione istituzionale realizzata attraverso il sito *“www.brescianchiaro.it”* non presenta i requisiti cui l’art. 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto detta iniziativa - volta a diffondere una serie di informazioni sull’attività svolta dall’amministrazione comunale e *“per raccontare cosa*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*fa l'amministrazione per migliorare la città*" - non è in alcun modo correlata all'efficace funzionamento dell'ente e ben avrebbe potuto essere svolta in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che tale sito riporta il logo dell'Ente e una serie di videomessaggi del Sindaco e degli Assessori comunali. Inoltre, i contenuti del sito "*www.brescianchiaro.it*" appaiono di chiara valenza propagandistica ed enfatica delle iniziative del Comune di Brescia, strumentali dunque a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'Amministrazione comunale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la diffusione dei contenuti oggetto di segnalazione attraverso il sito "*www.bresciainchiaro.it*" integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a*), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in ordine alla sussistenza della violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Brescia di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso il sito *internet* "*www.brescianchiaro.it*". In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata *agcom@cert.agcom.it*, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Brescia e comunicata al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 24 maggio 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi